

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**Commissione IX° – Trasporti, Poste e Telecomunicazioni**

**Atto del Governo n. 3**

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**

**Osservazioni e proposte di U.Di.Con. APS**

Con il presente documento l'U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori, iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), si prega di intervenire nell'ambito dell'esame del testo in epigrafe, formulando le seguenti riflessioni.

\*\*\*

Lo schema di decreto legislativo in esame (Atto del Governo n. 3) reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L'intervento in questione, secondo quanto affermato dal legislatore delegato (art. 8, legge n. 118/2022), si pone l'obiettivo di riordinare la disciplina in materia, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico, coordinandola con la normativa in materia di contratti pubblici e di società a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione, oltre che con le discipline settoriali.

In linea di principio, non può che condividersi il contenuto del decreto oggetto della presente consultazione; si ritiene infatti opportuno omogeneizzare la disciplina di un settore storicamente frammentato, e che tale azione di uniformazione normativa sia necessaria per poter garantire a tutti i consumatori e gli utenti gli stessi diritti e la stessa qualità dei servizi pubblici fruiti.

Tutto quanto premesso, di seguito si passeranno in rassegna gli aspetti dell'emanando che incidono maggiormente sulla sfera dei diritti dei consumatori, per quanto concerne il settore dei trasporti.

\*\*\*

1) Qualità del Servizio



Il documento normativo offerto in consultazione appare idoneo a garantire agli utenti finali standard di qualità più elevati e più omogenei di quelli offerti in passato.

Tuttavia, non può non considerarsi come il miglioramento dei servizi pubblici offerti debba, ad avviso della scrivente Associazione, passare necessariamente attraverso un maggiore coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori riconosciute nei diversi processi regolatori.

In tal senso, se alcune disposizioni sembrano andare in questa direzione, come ad esempio l'art. 18 – Rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore, si ritiene tuttavia che alcune previsioni potrebbero essere implementate.

In particolare, si ritiene che le Associazioni dei Consumatori riconosciute dovrebbero essere maggiormente coinvolte nei momenti cruciali delle vicende contrattuali tra enti locali ed esercenti i pubblici servizi, come ad esempio la redazione del contratto di servizio (art. 24) e la vigilanza e i controlli sulla gestione (art. 28).

A tal proposito, si auspica che i contratti di servizio siano sottoposti a consultazioni pubbliche; in tal modo, infatti, si ritiene che le Associazioni dei Consumatori riconosciute abbiano la possibilità di incidere in modo più diretto ed efficiente sulla sfera dei diritti dei consumatori. Ciò perché, ad oggi, gli enti di rappresentanza degli utenti vengono convocati esclusivamente in sede di "approvazione" della carta di servizi, dove spesso risulta assai complesso ottenere miglioramenti del testo in ottica del consumatore, in quanto gli impegni dell'esercente il servizio pubblico vengono, prevalentemente, definiti in sede di contratto di servizio.

Inoltre, si ritiene che una partecipazione delle Associazioni dei Consumatori riconosciute all'attività di vigilanza e di controlli sulla gestione degli esercenti il pubblico servizio possa avere un effetto deterrente nei confronti di questi ultimi soggetti; invero a tal proposito, dalla lettura dell'esaminando documento, non sembrano peraltro essere previste disposizioni in caso di mancato rispetto delle norme ivi presenti e, più in generale, del rispetto degli standard di qualità.

Con riferimento all'art. 29 del testo sottoposto a consultazione, inoltre, si ritiene che l'utente debba sempre avere la possibilità di attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Tuttavia, ad oggi, gli esercenti i servizi pubblici locali che hanno istituito organismi di risoluzione delle controversie di tipo stragiudiziale sono purtroppo pochi. In tal senso, la scrivente Associazione ritiene che il decreto sottoposto a consultazione debba costituire un'opportunità per promuovere le ADR sia presso i singoli esercenti che presso le Autorità competenti per materia, al fine di sanare un *vulnus* che storicamente incide negativamente sulla sfera dei diritti dei consumatori e che ne limita l'esercizio dei

diritti. Per tali ragioni, si chiede al Legislatore delegato un ulteriore sforzo, finalizzato a vincolare i *player* operanti sul mercato all'istituzione ed al rispetto di protocolli ADR.

\*\*\*

2) Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

Con riferimento a quanto indicato nell'art. 32 del decreto offerto in consultazione, si rilevano criticità relativamente alla non applicazione degli artt. 29, 30 e 31 al settore del trasporto pubblico locale. In particolare, la scrivente Associazione ritiene di primaria importanza l'introduzione di disposizioni che vincolino gli esercenti il servizio TPL all'introduzione e al rispetto di procedure ADR; ciò, anche alla luce di uniformare i diritti degli utenti del servizio TPL sul territorio nazionale, dove si registra ancora un profondo divario in termini di qualità del servizio tra regioni del sud e del nord Italia.

Lo stesso discorso vale, ad avviso della scrivente Associazione per quanto riguarda gli artt. 30 e 31 in tema di verifiche e trasparenza; si ritiene, infatti, che per quanto riguarda i servizi TPL dovrebbero avere efficacia le medesime disposizioni previste per gli altri servizi pubblici locali.

\*\*\*

3) Disposizioni di coordinamento in materia di impianti a fune

Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 35 del decreto sottoposto a consultazione, si rappresenta quanto segue. Pur concordando con la scelta del Legislatore delegato di escludere l'applicazione delle norme in questione agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva, si ritiene che anche la normativa relativa a tali ultimi impianti sia estremamente frammentata e se ne auspica una riorganizzazione, ciò in ottica di incrementare la tutela anche degli utenti dei trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva.

\*\*\*

Con riserva di ulteriormente dedurre nelle modalità che saranno ritenute opportune, si auspica che le presenti riflessioni si rivelino utili al lavoro di Codesta Spettabile Commissione, e si ringrazia per la possibilità di inoltrare il presente contributo.

Roma, 01/12/2022

U.Di.Con. APS  
Ufficio Legale

